



# COMUNE DI AGNOSINE

Provincia di Brescia

## DETERMINAZIONE N. 210

**Data determinazione 17/12/2020**

**OGGETTO: COSTITUZIONE DEL FONDO RISORSE DECENTRATE PER L'ANNO 2020 (CCNL FUNZIONI LOCALI 21 MAGGIO 2018). IMPEGNI DI SPESA.**

### IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PERSONALE

VISTO:

- il decreto n. 1/2020 con il quale il Sindaco ha nominato il Responsabile dell'Ufficio Personale: Dott. Lorenzi Alberto;
- il D.Lgs. n. 267/2000;
- il D.Lgs. n. 118/2011;
- il D.Lgs. n. 165/2001;
- lo statuto comunale;
- il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;
- il regolamento comunale di contabilità;

PREMESSO che:

- con delibera di Consiglio Comunale n. 9 in data 19/03/2020 esecutiva, è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020/2022;
- con delibera di Consiglio Comunale n. 10 in data 19/03/2020 esecutiva, e successive modificazioni e integrazioni è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020/2022, nel quale sono state stanziare le risorse per la contrattazione decentrata;

PREMESSO che:

- il D.Lgs. 165/2001 impone a tutte le amministrazioni la costituzione del fondo per le risorse decentrate, il quale rappresenta il presupposto per l'erogazione del salario accessorio ai dipendenti;
- la costituzione del fondo per le risorse decentrate è un atto di natura gestionale;
- le risorse destinate a incentivare le politiche di sviluppo delle risorse umane e della produttività (Fondo risorse decentrate) sono annualmente determinate sulla base delle disposizioni contrattuali e legislative vigenti, tenendo conto delle disponibilità economico-finanziarie dell'Ente nonché dei nuovi servizi o dei processi di riorganizzazione finalizzati a un accrescimento di quelli esistenti che si intendono attivare nel corso dell'anno;
- le modalità di determinazione delle risorse in oggetto sono attualmente regolate dagli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018 e risultano suddivise in:

- RISORSE STABILI, costituite da un unico importo consolidato di tutte le risorse decentrate stabili, indicate dall'art. 31, c. 2, CCNL 22.1.2004, relative all'anno 2020, come certificate dal revisore dei conti;
  - RISORSE VARIABILI, che hanno validità esclusivamente per l'anno in cui sono definite e messe a disposizione del Fondo risorse decentrate;
- la disciplina specifica delle diverse voci che alimentano il predetto Fondo è contenuta nell'art. 67 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

VISTA la deliberazione della sezione regionale di controllo per il Molise della Corte dei conti n. 15/2018, depositata lo scorso 28 febbraio 2018, che ribadisce quanto segue:

*“La giurisprudenza contabile ha evidenziato che, in relazione alle risorse decentrate, il principio contabile stabilisce che la corretta gestione del fondo comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali e che solamente nel caso in cui nell'esercizio di riferimento siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al “Fondo” potranno essere impegnate e liquidate (cfr. Sezione Controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015/PAR e Sezione controllo Veneto delibera n. 263/2016).*

*La prima fase consiste nell'individuazione in bilancio delle risorse. A tale proposito si evidenzia che a finanziare il “Fondo” contribuiscono le risorse stabili così definite in quanto sono risorse fisse aventi carattere di certezza e stabilità (le principali fonti di alimentazione delle risorse stabili sono gli incrementi fissati dai CCNL) e le risorse variabili che, a differenza delle prime, hanno valenza annuale (tali risorse sono finanziate di anno in anno dall'ente sulla base di una valutazione delle proprie capacità di bilancio).*

*La seconda fase consiste nell'adozione dell'atto di costituzione del fondo che ha la funzione di costituire il vincolo contabile alle risorse e svolge una funzione ricognitiva in quanto è diretta a quantificare l'ammontare delle risorse. Tale atto, come già sopra chiarito deve essere formale e di competenza del dirigente e, inoltre, deve essere sottoposto a certificazione da parte dell'organo di revisione.*

*La terza ed ultima fase consiste nella sottoscrizione del contratto decentrato annuale che, secondo i nuovi principi della competenza finanziaria potenziata, costituisce titolo idoneo al perfezionamento dell'obbligazione.”*

CONSIDERATO che la costituzione del fondo per le risorse decentrate costituisce materia di competenza dell'Ente in quanto sottratta alla contrattazione collettiva decentrata integrativa e che, in riferimento alle relazioni sindacali, è prevista esclusivamente l'informazione ai soggetti sindacali prima dell'avvio della contrattazione collettiva decentrata integrativa;

VISTO l'art. 40, c. 3-quinquies, D.Lgs. n. 165/2001, il quale stabilisce che gli enti locali possono destinare risorse aggiuntive alla contrattazione integrativa *“nei limiti stabiliti dalla contrattazione nazionale e nei limiti dei parametri di virtuosità fissati per la spesa di personale dalle vigenti disposizioni, in ogni caso nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica e di analoghi strumenti del contenimento della spesa. Lo stanziamento delle risorse aggiuntive per la contrattazione integrativa è correlato all'effettivo rispetto dei principi in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance e in materia di merito e premi applicabili alle regioni e agli enti locali secondo quanto previsto dagli articoli 16 e 31 del decreto legislativo di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”*;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta comunale n. 85 del 26/11/2020 recante linee di indirizzo per la delegazione di parte pubblica, in ordine alla costituzione e utilizzo del fondo 2020;

VISTO l'art. 23, c. 2, D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 75, il quale prevede che *“a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento*

*accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 è abrogato”;*

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 23, D.Lgs. n. 75/2017, l'importo complessivo del trattamento accessorio non può essere superiore a quello dell'anno 2016, come costituito nel rispetto delle sopra citate disposizioni, senza alcuna verifica da effettuare sulla riduzione del personale in servizio;

CONSIDERATO che le riduzioni al trattamento accessorio, effettuate ai sensi dei citati art. 9, c. 2-bis, D.L. 78/2010 e art. 1, c. 236, L. 208/2015, si intendono consolidate ai fini del rispetto del vigente limite dell'anno 2016;

PRESO ATTO che il trattamento accessorio dell'anno 2016 costituisce la base di riferimento ai fini della costituzione del fondo del salario accessorio per l'anno 2020;

RICORDATO che il fondo dell'anno 2016 era pari a complessivi € 30.520,00 e che il tetto di spesa insuperabile, al netto delle voci escluse è di uguale cifra;

RIASSUNTO il quadro attuale di rispetto del tetto di riferimento del salario accessorio 2016, al fine di verificare i limiti per l'anno 2020 contenuto nella relazione allegata;

PRESO ATTO che la Corte dei conti, Sez. delle Autonomie, con deliberazione n. 19/SEZAUT/2018/QMIG depositata il 18 ottobre 2018, ha definitivamente chiarito che: *“Gli incrementi del Fondo risorse decentrate previsti dall'art. 67, comma 2, lettere a) e b) del CCNL Funzioni locali del 21 maggio 2018, in quanto derivanti da risorse finanziarie definite a livello nazionale e previste nei quadri di finanza pubblica, non sono assoggettati ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti e, in particolare al limite stabilito dall'art. 23, comma 2, del decreto legislativo n. 75/2017”.*

RILEVATO pertanto che è necessario procedere alla costituzione del Fondo risorse decentrate per l'anno 2020, nel rispetto delle norme e delle interpretazioni sopra citate;

CONSIDERATO che il Comune:

- ha rispettato il pareggio di bilancio per l'anno 2019 e che, sulla base dei dati di pre-consuntivo, il vincolo del pareggio di bilancio sarà rispettato anche per l'anno 2020;
- nell'anno 2019 ha rispettato il tetto della spesa di personale con riferimento al dato medio del triennio 2011/2013, e che gli stanziamenti sul bilancio 2020 approvato sono avvenuti nel rispetto del medesimo limite di spesa;

DATO ATTO che:

- nel corso dell'anno 2020 non sono previste cessazioni di personale che permetterebbero l'incremento della parte stabile del fondo per retribuzione d'anzianità;
- non vi sono ulteriori condizioni per poter integrare le somme stabili del fondo;
- nella definizione delle risorse variabili per l'anno 2020 non sono state inserite le risorse derivanti dall'applicazione dell'art. 15, c. 1, lett. k), relative agli incentivi per funzioni tecniche (*ex art. 113, D.Lgs. n. 50/2016*);

RILEVATO che l'art. 68, c. 1, CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, contempla la possibilità di portare in aumento delle risorse dell'anno successivo eventuali risorse residue non integralmente utilizzate in anni precedenti, nel rispetto delle disposizioni in materia contabile;

TENUTO CONTO che il Fondo per le risorse decentrate 2020, nell'importo definito con la presente determinazione, rispetta i vigenti limiti in tema di contenimento della spesa del personale, conformemente all'art. 1, c. 557, L. n. 296/2006;

DATO ATTO che prima della sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo si provvederà agli adempimenti previsti dall'art. 40-bis, c. 1, D.Lgs. n. 165/2001 ad oggetto "*Controlli in materia di contrattazione integrativa*";

RITENUTO, pertanto, di procedere alla quantificazione del fondo risorse decentrate per l'anno 2020, nell'ammontare complessivo pari ad € 31.887,00 come da prospetto allegato al presente atto e specificato come di seguito:

- fondo anno 2016 € 30.520,00;
- rideterminazione PEO nuovo CCNL (solo differenza CCNL x anni 2018, 2019 e 2020) € 1.195,00;
- somme residuali non utilizzate l'anno precedente € 172,00;

RICHIAMATE le proprie precedenti determinazioni n. 6/2020 e n. 10/2020 con le quali si impegnavo rispettivamente le somme per assicurare la reperibilità di alcuni dipendenti e i turni di servizio dell'agente di polizia locale, ora ricalcolati sulla base del loro effettivo utilizzo rispettivamente di € 1.939,39 e di € 1.530,00;

EVIDENZIATO che le economie dell'anno 2019 da riportare sul 2020 sono pari ad € 172,00 come già prima indicato;

RICHIAMATA la deliberazione n. 26/SEZAUT/2014/QMIG della Sezione Autonomie della Corte dei conti, che ritiene che nel concetto di "*trattamento accessorio*" oggetto di eventuale decurtazione si debbano includere tutti i trattamenti di natura accessoria anche se finanziati con somme di bilancio, come ad esempio la retribuzione dei dipendenti incaricati di posizione organizzativa negli enti senza la dirigenza;

RICHIAMATO il D.Lgs. n. 118/2011, e in particolare il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato n. 4/2) che al punto 5.2 definisce la corretta gestione della spesa di personale relativa al trattamento accessorio e premiante prevedendone l'imputazione nell'esercizio di liquidazione;

PRESO ATTO del parere del revisore dei conti pervenuto a questo Ente, giusto prot. n. 4801/2020;

DATO ATTO che la presente determinazione sarà trasmessa alle OO.SS. e alle R.S.U., ai sensi dell'art. 5, c. 2, D.Lgs. n. 165/2001;

VISTO il CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018;

Tutto ciò premesso e considerato;

#### DETERMINA

1. di costituire, ai sensi degli artt. 67 e 68 del CCNL Funzioni locali 21 maggio 2018, il Fondo risorse decentrate per l'anno 2020, dando atto del rispetto di quanto previsto all'art. 23, c. 2, D.Lgs. n. 75/2017;

2. di dare atto che la costituzione del Fondo per l'anno 2020 potrà essere suscettibile di rideterminazione e aggiornamenti alla luce di future novità normative, circolari interpretative, e/o nuove disposizioni contrattuali;
3. di attestare che il finanziamento relativo al Fondo risorse decentrate per l'anno 2020 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2020, relativi alla spesa del personale;
4. di trasmettere il presente atto al responsabile del servizio finanziario, nel rispetto delle norme e dei principi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011, del D.P.C.M. 28 dicembre 2011 e del D.Lgs. n. 126/2014, dando atto che gli impegni di spesa, a titolo di salario accessorio a favore del personale dipendente, sono assunti nei limiti degli stanziamenti di competenza del bilancio di previsione 2020, con eventuale imputazione all'esercizio finanziario 2021, competenza potenziata, dove transiterà attraverso il FPV di parte corrente;
5. di subordinare l'effettiva imputazione delle somme quantificate, mediante costituzione Fondo pluriennale vincolato (FPV), alla sottoscrizione definitiva del contratto decentrato integrativo per l'anno 2020 entro il 31 dicembre del corrente anno, che costituisce obbligazione giuridica perfezionata e presupposto per l'esigibilità della spesa e l'imputazione al FPV;
6. di impegnare, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la spesa presunta di € 31.887,00 a carico del bilancio dell'esercizio 2020 come segue:
  - € 300,00 oltre ad € 2.500,00 per l'indennità di procedimento spettante alla dipendente Sig.ra \*\* per la gestione degli atti stato civile e dei servizi demografici ed alla persona da impegnare all'intervento 01071.01.05;
  - € 2.500,00 per l'indennità di procedimento spettante alla dipendente Sig.ra \*\* per l'istruttoria degli atti amministrativi di cui all'Ufficio Ragioneria da impegnare all'intervento 01031.01.06;
  - € 1.000,00 per l'indennità di procedimento spettante alla dipendente Sig.ra \*\* per l'istruttoria degli atti amministrativi di cui all'Ufficio Segreteria da impegnare all'intervento 01021.01.05;
  - € 700,55 per indennità di reperibilità ed € 240,00 per indennità di rischio spettanti al dipendente Sig. \*\*, da impegnare per un totale complessivo di € 940,55 all'intervento 10051.01.04 dei quali l'indennità di reperibilità da corrisponde già giusta precedente determinazione n. 6/2020;
  - € 1.238,88 per indennità di reperibilità spettante al dipendente Sig.ra \*\* ed alla dipendente Sig.ra \*\* da impegnare per € 619,44 all'intervento 01031.01.06 e per € 619,44 all'intervento 01071.01.05 da corrispondere anch'essa già giusta precedente determinazione n. 6/2020;
  - € 1.530,00 per indennità di turno destinate all'agente di Polizia Locale da impegnare all'intervento 03011.01.04;
  - € 540,00 per indennità giornaliera spettante all'agente di polizia da impegnare all'intervento 03011.01.04;
  - € 13.095,00 di cui € 1.195,00 per rideterminazione PEO secondo il nuovo CCNL per le progressioni economiche anni precedenti rivalutate anche per gli anni 2018, 2019 e 2020 secondo il nuovo CCNL, somme di diritto che si liquidano in sede di pagamento stipendiale mensile ai dipendenti e che vengono imputate a tutti gli interventi di bilancio riguardanti le retribuzioni del personale che si elencano di seguito: 01031.01.01, 01061.01.01, 01071.01.01, 10051.01.01;
  - € 3.046,00 per le indennità di comprato di tutto il personale dipendente, somme di diritto che si liquidano in sede di pagamento stipendiale mensile ai dipendenti e che vengono imputate a tutti gli interventi di bilancio riguardanti le retribuzioni del personale che si

elencano di seguito: 01021.01.01, 01031.01.01, 01061.01.01, 01071.01.01, 03011.01.01, 10051.01.01;

rideterminando definitivamente in tal modo alcuni impegni già assunti ad inizio dell'anno 2020 come le reperibilità ed i turni di servizio;

TUTTI I CAPITOLI DI CUI SOPRA SI INTENDONO IMPEGNATI NEL BILANCIO 2020;

- € 5.196,61 per il raggiungimento degli obiettivi relativi a progetti individuati dall'Amministrazione Comunale secondo le schede all'uopo predisposte sui vari servizi, destinate a tutti i dipendenti comunali a tempo indeterminato non titolari di posizione organizzativa, da impegnare all'intervento 01101.10.01 del bilancio 2021, gestione competenza potenziata FPV di parte corrente, e liquidabili in relazione alla valutazione resa dai rispettivi Responsabili di servizio sul compito svolto e dopo verbale/parere del nucleo di valutazione/approvazione della performance, e relativi oneri riflessi uguali a: € 1.236,79 al capitolo 01101.10.02 ed IRAP € 441,71 al capitolo 01101.10.06, anch'essi del bilancio 2021 gestione competenza potenziata FPV di parte corrente;

7. di impegnare altresì le somme necessarie e dovute a copertura degli oneri riflessi sulle cifre di cui al punto 6;
  
8. di pubblicare la presente determinazione all'albo pretorio per renderla conoscibile ai terzi.

*Il Segretario Comunale*  
**LORENZI ALBERTO / INFOCERT SPA**  
*(Sottoscrizione apposta digitalmente)*